

Repertorio n. 17315

Raccolta n. 10117

----- **VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA** -----

----- **REPUBBLICA ITALIANA** -----

L'anno duemiladiciotto, il giorno dieci, del mese di gennaio, in Potenza, alla Piazza Matteotti n. 1, presso il Palazzo di Città, nella Sala dell'Arco, alle ore nove e quaranta minuti. -----

----- **10 GENNAIO 2018** -----

Avanti a me Avv. **VITO PACE**, Notaio in Potenza, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Potenza, Lagonegro, Melfi e Sala Consilina, -----

----- è presente il signor: -----

- SPERA Roberto, nato a Potenza il 14 febbraio 1972, domiciliato per la carica in Potenza, ove appresso, in qualità di Amministratore Unico e, pertanto, Legale Rappresentante della: -----

"Azienda per la Cura e la Tutela dell'Ambiente S.p.A.", in breve denominata "A.C.T.A. S.p.A.", Società con unico socio, con sede in Potenza, alla via della Siderurgica n. 12, capitale sociale Euro 2.000.000,00 (duemilioni virgola zero zero), codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Potenza 96006460768, R.E.A. di Potenza n. 88683. -----

Il Comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara che è qui convenuto l'unico socio della predetta Società per costituirsi in Assemblea totalitaria, per discutere e deliberare sugli argomenti di cui appresso, ed invita me Notaio a redigere il Verbale dell'Assemblea medesima. -----


Al che, aderendo io Notaio, do atto di quanto segue. -----

Assume la Presidenza, ai sensi dell'art. 17 del vigente Statuto sociale, lo stesso Comparente, SPERA Roberto, il quale constata e dà atto: -----

*Registrato a Potenza
il 23 gennaio 2018
al n. 386 serie 1T*

*Depositato al Registro
Imprese di Potenza
il 23 gennaio 2018*

*Iscritto al Registro
Imprese di Potenza
il 29 gennaio 2018*



- 1) che è presente l'unico socio, regolarmente iscritto presso il Registro delle Imprese di Potenza, portatore dell'intero capitale sociale, e precisamente: -
- "**COMUNE DI POTENZA**", in persona del Sindaco pro-tempore e, pertanto, Legale Rappresentante del predetto Ente, DE LUCA Ing. Dario, nato a Potenza il 26 luglio 1956, a quanto in oggetto autorizzato giusta Deliberazione n. d'Ord. 111, assunta dal Consiglio Comunale in data 21 dicembre 2017, immediatamente esecutiva ai sensi di legge; -----
- 2) che il vigente Statuto Sociale, all'art. 9, punto 1, non prevede l'emissione dei titoli azionari della Società, per cui non si è proceduto al preventivo deposito degli stessi; -----
- 3) che è presente, nella sua persona, l'Organo Amministrativo; -----
- 4) che è presente la maggioranza dei componenti del Collegio Sindacale nelle persone di: -----
- a) TUTINO Rocco Gaetano - Presidente; -----
- b) TIRI Mariangela - Sindaco Effettivo; -----
- mentre risulta assente giustificato l'altro Sindaco Effettivo LOTITO Antonio, cui verrà data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte nella presente assemblea; -----
- 5) che esso stesso Presidente ha provveduto ad accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, ai sensi dell'articolo 17.4 dello Statuto Sociale, e che al socio intervenuto in assemblea spetta il diritto di voto; -----
- 6) che, pertanto, essendo presente l'intero capitale sociale e l'Organo Amministrativo, nonché la maggioranza dei componenti dell'organo di controllo, la presente Assemblea Straordinaria deve ritenersi validamente costituita, anche in mancanza di formale convocazione, ai sensi dell'art. 2366, 4°

comma, c.c., nonché ai sensi dell'art. 14.4 del vigente Statuto Sociale. -----

Tutto ciò constatato dichiara validamente costituita la presente Assemblea Straordinaria. -----

Quindi gli intervenuti stabiliscono gli argomenti da trattarsi nella presente Assemblea Straordinaria, sui quali si dichiarano sufficientemente informati nel seguente -----


----- **ORDINE DEL GIORNO:** -----

- Modifiche allo Statuto di A.C.T.A. S.p.A. - Adeguamenti alla disciplina di cui al D. Lgs. n. 175/2016; -----

- Varie ed eventuali. -----

Iniziando la trattazione dell'**unico punto posto all'Ordine del Giorno**, il Presidente ricorda all'adunanza che l'assemblea straordinaria della Società "A.C.T.A. S.p.A." (Società partecipata interamente dal Comune di Potenza), in data 25 ottobre 2016 - giusta il verbale ai miei rogiti, in pari data, rep.n. 15821/9019, registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Potenza in data 26 ottobre 2016 al n. 5240/1T - al fine di conseguire miglioramenti nella gestione della società, in termini di efficienza, efficacia ed economicità ed in coerenza con le previsioni dell'art. 11 del D Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica - cd. riforma Madia), ha già modificato la disciplina statutaria originaria della Società, introducendo nuove previsioni organizzative prevedendo, in particolare, la figura dell'Amministratore Unico in luogo del Consiglio di Amministrazione, quale organo amministrativo della Società. -----

Continuando il Presidente fa presente che, successivamente all'approvazione delle modifiche statutarie sopra richiamate, sono intervenute modifiche



normative ed osservazioni e/o interventi di coordinamento tra la disciplina delle Società *in house* dettata dal Testo Unico n. 175/2016, così come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 100/2017 e quella dettata dal Codice degli Appalti pubblici di cui al D. Lgs. n. 50/2016, così come modificato dal D. Lgs. n. 56/2017. -----

In particolare il Presidente richiama: -----

- i pareri del Consiglio di Stato n. 968/2016 e n. 638/2017, con cui sono state espresse osservazioni in merito alla disciplina prevista dall'art. 16 del D. Lgs. n.175/2016 (Società *in house* titolari di affidamenti diretti di contratti pubblici) e sono stati, altresì, indicati interventi di coordinamento tra la predetta disciplina con la disciplina dell'*in house* contenuta negli artt. 5 e 192 del D.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici); -----

- nonché l'art. 192 del D.lgs. n. 50/2016 (regime speciale degli affidamenti *in house*) che, al fine di garantire livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, ha stabilito di istituire presso l'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatari che operano mediante affidamenti diretti nei confronti delle proprie Società *in house* di cui all'art. 5 del D.Lgs. 50/2016. -----

Propone, quindi, di modificare e/o integrare gli articoli dello Statuto Sociale che necessitano di adeguamento alla luce della normativa e degli indirizzi sopravvenuti e da, quindi, lettura analitica del testo dei nuovi articoli dello Statuto Sociale di cui si propone la modifica, espressamente precisando che tutte tali modifiche statutarie sono state previamente approvate, in conformità a quanto statuito all'art. 12.2 del vigente Statuto Sociale, dal socio unico "COMUNE DI POTENZA", giusta la succitata Deliberazione n. d'Ord. 111

assunta dal Consiglio Comunale in data 21 dicembre 2017 ed immediatamente esecutiva ai sensi di legge. -----


Concludendo, il Presidente fa presente che la presente adunanza può validamente deliberare in merito a tutte le suesposte modifiche, avendo natura puramente ordinatoria i termini contenuti nel succitato Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica. -----

A questo punto, prende la parola il Sindaco di Potenza, Ing. Dario DE LUCA, il quale a nome del socio unico "COMUNE DI POTENZA", nel condividere quanto sopra esposto dal Presidente, precisa come le modifiche statutarie come sopra proposte sono conformi alle linee guida emanate dalla "A.N.A.C.", in materia di norme e principi i cui contenuti devono essere inseriti negli Statuti delle Società pubbliche, ed essenziali affinché il Comune possa essere inserita nell'elenco delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli Enti aggiudicatari delle attività *in house*. -----

Il Presidente dà, infine, la parola al Presidente del Collegio Sindacale, TUTINO Rocco Gaetano, il quale, a nome del Collegio dallo stesso presieduto, esprime parere favorevole alle proposte modifiche statutarie. -----

Invita, pertanto, l'Assemblea Straordinaria a deliberare in merito a tutto quanto sopra esposto. -----

L'Assemblea, udito quanto esposto dal Presidente, dopo esauriente discussione, preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale, con il voto favorevole dell'unico socio - anche in ossequio a quanto statuito dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. d'Ord. 111 adottata in data 21 dicembre 2017 ed immediatamente esecutiva ai sensi di legge - come da accertamento compiuto dal Presidente stesso, -----



----- **DELIBERA:** -----

di recepire tutte le modifiche statutarie come sopra analiticamente esposte dal Presidente, al fine di dare piena attuazione alle norme di cui al D. Lgs. n. 175/2016 e sue successive modifiche e integrazioni e, conseguentemente,

----- **delibera** -----

l) di modificare: -----

----- **a)** -----

l'articolo 2, riformulando il secondo comma che risulta essere del seguente letterale tenore: -----

"ARTICOLO 2 SEDE SOCIALE E DOMICILIO DEI SOCI -----

2.2. L'Amministratore Unico ha la facoltà di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato, nonché di istituire o di sopprimere, con l'osservanza delle norme di legge in materia, unità locali nell'ambito territoriale nel quale opera la società, ovvero, di concerto con il socio Comune di Potenza, svolgere anche parzialmente le proprie attività presso le sedi di quest'ultimo."; -----

----- **b)** -----

l'articolo 3, riformulando il primo comma, nonché i punti sette e quattordici del medesimo primo comma ed introducendo due nuovi commi (il secondo ed il terzo); quale nuovo articolo tre risulta essere del seguente letterale tenore: -----

"ARTICOLO 3 OGGETTO SOCIALE -----

3.1 La società, che opera senza soluzione di continuità rispetto all'attività della precedente Azienda speciale di ente locale "A.C.T.A. Azienda Comunale per la Tutela Ambientale", ha per oggetto, nel territorio della Regione Ba-

silicata, l'espletamento delle attività finalizzate alla gestione dei servizi pubblici e privati ambientali integrati, nonché quelli inerenti alla mobilità ed al trasporto di particolari categorie di utenti. In particolare ha per oggetto le seguenti attività: -----

1. i servizi per la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, lo spazzamento, la pulizia e il diserbo di strade ed aree pubbliche e private, anche adibite a verde, la loro eventuale manutenzione, nonché la realizzazione dei relativi impianti ed opere accessorie; -----


2. il servizio di rimozione della neve dal suolo pubblico o privato adibito ad uso pubblico; -----

3. il servizio per la raccolta differenziata, lo stoccaggio, il trattamento, lo smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non, compresi il servizio di riciclaggio degli inerti e la commercializzazione dei prodotti recuperati dopo il trattamento, nonché la realizzazione dei relativi impianti ed opere accessorie; -----

4. la progettazione e la realizzazione di interventi di bonifica ambientale, nonché la realizzazione dei relativi impianti ed opere accessorie; -----

5. i servizi concernenti l'igiene e la salubrità urbana, compresa la disinfezione, la derattizzazione, i trattamenti antiparassitari ed i trattamenti antipolvere di aree e strade pubbliche e private nonché di scuole, asili, ospedali, comunità ed istituti similari; -----

6. la progettazione, costruzione e gestione di impianti di smaltimento, di compostaggio della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (RSU), di termodistruzione dei rifiuti solidi urbani, nonché impianti per la cernita ed il recupero di frazioni riciclabili di R.S.U.; -----



7. gestione, accertamento e riscossione della tariffa corrispettiva di cui all'art. 1, comma 668, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e ss.mm.ii; -
8. la rete di distribuzione del biogas prodotto da discariche controllate; ---
9. i servizi concernenti, in connessione alle attività del ciclo integrato dei rifiuti, la produzione di energia elettrica, il relativo trasporto, distribuzione, acquisto e cessione, nonché la realizzazione dei relativi impianti ad opere accessorie; -----
10. i servizi di pulizia delle fontane, delle fognature, delle caditoie, dei pozzi stradali e di espurgo dei pozzi neri; -----
11. la gestione, la pulizia e la custodia dei parcheggi cittadini, autostazioni, aerostazioni ed impianti di risalita, nonché la pulizia e la gestione dei gabinetti pubblici; -----
12. lo svolgimento di attività di prevenzione, accertamento e repressione delle infrazioni connesse ai compiti di istituto; -----
13. altri servizi ambientali di supporto, comunque connessi all'assetto del territorio, anche nel settore della vigilanza; -----
14. i servizi di pulizia, custodia, vigilanza e manutenzione degli immobili comunali, dei mercati, del Cimitero, dei giardini, dei parchi e delle ville comunali, degli impianti sportivi, delle Fiere, anche di quartiere, di plessi scolastici ed altre aree pubbliche; -----
15. l'attuazione di attività promozionali atte a valorizzare i servizi erogati dalla società, la conoscenza dell'igiene urbana, la conservazione dell'ambiente, la ricerca, la progettazione e la realizzazione di impianti, di attrezzature e apparecchiature; -----
16. la consulenza e l'assistenza tecnica ed amministrativa ai soci nei settori

collegati al proprio; -----

17. lo svolgimento, anche in collaborazione con l'Università e altri soggetti, imprese od istituti di ricerca, di attività di studio, iniziative, ricerche, al fine di promuovere e migliorare le conoscenze e le tecnologie del settore dei servizi pubblici ambientali integrati, ivi compresa la formazione professionale. -----

3.2 Oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società deve derivare dallo svolgimento dei compiti affidati alla stessa dall'Ente o dagli Enti pubblici soci interessati nella gestione dei servizi affidati. La produzione ulteriore rispetto a tale limite di fatturato è consentita, per attività rientrati nell'oggetto sociale, solo a condizione che permetta di conseguire economie di scala o recuperi di efficienza sul complesso delle attività principali della società. -----


3.3 La società, in considerazione delle finalità pubbliche e della natura pubblica delle funzioni da assolvere, nell'esercizio delle proprie attività si obbliga al rispetto dei fondamentali principi di efficienza, economicità e trasparenza."; -----

----- c) -----

l'articolo 9, nel senso di riformulare il terzo comma ed abrogare l'ultimo comma; il tutto del seguente letterale tenore: -----

"ARTICOLO 9 AZIONI, SOCI, TRASFERIMENTO DELLE AZIONI – RECESSO – CLAUSOLA DI PRELAZIONE -----

9.3 Possono, inoltre, essere soci Enti Pubblici che perseguano le stesse finalità della società. La partecipazione alla società di soci privati è ammessa solo se prescritta da norme di legge e nelle forme che non comportano controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla so-



cietà. L'eventuale selezione del socio privato deve avvenire, in osservanza della legislazione vigente in materia di affidamento dei servizi pubblici locali, mediante procedure competitive ad evidenza pubblica.";

II)

di aggiungere quattro nuovi articoli nello Statuto Sociale (articoli 33, 34, 35 e 36), che risultano essere del seguente letterale tenore:

"ARTICOLO 33 RELAZIONE PREVISIONALE ANNUALE

33.1 L'Amministratore Unico, entro il 30 settembre di ciascun anno o comunque in tempi coerenti con la programmazione finanziaria dell'Ente e/degli Enti soci e dal/i medesimo/i indicati, predispone e trasmette agli stessi la relazione previsionale sull'attività della Società, contenente la definizione di piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo (almeno triennale) della Società, indicando gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la Società, secondo parametri qualitativi e quantitativi, in conformità ai Disciplinari di esecuzione dei servizi affidati, fanno parte dei suddetti piani, in particolare:

- il programma degli investimenti, con l'indicazione della spesa prevista in ciascun anno e della relativa copertura;
- le previsioni del risultato economico di esercizio;
- il prospetto di revisione finanziaria redatto nella forma di rendiconto finanziario per flussi di liquidità.

33.2 L'Assemblea dei soci approva i piani, gli obiettivi e le operazioni contemplate nella relazione previsionale, autorizzando l'Amministratore Unico ad adottare i provvedimenti conseguenti nei limiti di spesa in esso previsti.

33.3 L'Amministratore Unico, in apposita sezione della relazione prevista

dall'art. 2428 del Codice Civile, illustra le operazioni compiute e i provvedimenti adottati in attuazione di quanto stabilito nella relazione previsionale annuale, motivando, in particolare, gli eventuali scostamenti verificatesi rispetto a quanto preventivato.";

"ARTICOLO 34 RELAZIONE SEMESTRALE AI SOCI

34.1 L'Amministratore Unico predispone semestralmente una relazione sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione in relazione al conseguimento degli obiettivi indicati nella relazione di cui al precedente articolo, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo per dimensioni economico finanziarie o per natura delle questioni affrontate.

La relazione è presentata dall'Amministratore Unico all'Assemblea dei soci per la sua approvazione unitamente all'approvazione del bilancio semestrale di esercizio.

34.2 L'Amministratore Unico trasmette ai soci, in tempi indicati dall'Ente e/ dagli Enti soci, il preconsuntivo dell'esercizio di chiusura, esplicitando le cause dell'eventuale perdita.";

"ARTICOLO 35 CONTROLLO ANALOGO


35.1 Il Comune di Potenza esercita sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sulla propria struttura, nelle seguenti forme e modalità:

- mediante la maggioranza qualificata prevista per la nomina dell'Organo di amministrazione da parte dell'Assemblea dei soci;

- tramite l'approvazione della relazione previsionale da parte dell'Assemblea dei soci;

- mediante le decisioni riservate all'Assemblea dei soci;

- mediante la definizione unilaterale dei Disciplinari di esecuzione dei servi-



zi affidati, effettuata in conformità alle discipline di settore ed ai provvedimenti amministrativi adottati dall'Ente e/o Enti affidanti. In particolare detti Disciplinari dovranno contenere regole e strumenti che, unitamente alle disposizioni del presente Statuto, assicurino in concreto all'Ente un controllo ed una interazione sulla Società analoga a quella esercitata sui propri servizi e strutture, capaci quindi di controllare puntualmente e con immediatezza le scelte gestionali e l'operatività della Società. -----

35.2 In particolare, sono considerati idonei a configurare il controllo analogo anche gli elementi di seguito indicati: -----

- il divieto di cessione delle quote a privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati prescritte dalla legislazione nazionale; -----
- il controllo sul singolo acquisto di importo superiore a Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero zero) e sugli impegni pluriennali di importo superiore ad Euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero); -----
- l'acquisto e la cessione di partecipazioni societarie sull'assunzione di nuove attività o di nuovi servizi da parte della società; -----
- il controllo sulle alienazioni immobiliari; -----
- i controlli ispettivi presso i locali della società; -----
- la totale dipendenza dell'affidatario in tema di strategie e politiche aziendali; -----
- il controllo periodico sui bilanci della società. -----

35.3 Gli organi amministrativi e le strutture dell'Ente e/o Enti soci preposte al controllo dell'attività della Società hanno diritto a richiedere ed ottenere informazioni in merito alla gestione dei servizi affidati alla medesima Società. In particolare possono richiedere ed ottenere report ed analisi da par-

te dei responsabili dei competenti uffici della Società su specifici aspetti ed attività.";

"ARTICOLO 36 RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO

36.1 La Società indica nella Relazione annuale sul Governo societario di cui all'art. 6 del Testo Unico Società partecipate, gli strumenti e gli interventi adottati in tema:

a) conformità dell'attività societaria alle norme in tutela di concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale, per quanto applicabile, con l'approvazione di specifici regolamenti interni;


b) controllo interno, con particolare riferimento alla regolarità ed efficienza della gestione, con la strutturazione di un ufficio interno adeguato tenuto conto delle dimensioni e complessità della Società;

c) codici di condotta od etici propri od adesione a codici di condotta collettivi aventi ad oggetto la disciplina dei comportamenti nei confronti dei consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;

d) programmi di responsabilità sociale d'impresa in conformità alle raccomandazioni della Commissione europea.

36.2 La Relazione annuale sul Governo societario dà conto dell'attivazione e dei risultati raggiunti nel corso dell'esercizio di riferimento attraverso gli strumenti indicati nelle precedenti lettere.

36.3 La relazione è presentata dall'Amministratore Unico all'Assemblea dei soci per la sua approvazione unitamente all'approvazione del bilancio di esercizio."



Fermi ed immutati, i restanti commi e gli ulteriori articoli dello Statuto Sociale, con la precisazione che per effetto della introduzione dei suddetti nuovi quattro articoli, come sopra deliberata, gli articoli 33, 34, 35, 36, 37, 38 e 39 del vecchio Statuto nel nuovo testo sono ora numerati come articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 43. -----

Sulle varie ed eventuali prende la parola il Sindaco del Comune di Potenza, Ing. Dario DE LUCA, il quale a nome del socio unico "COMUNE DI POTENZA", dopo aver manifestato il proprio apprezzamento per l'operato svolto, con dedizione e competenza, dall'Amministratore Unico, Roberto SPERA, nell'interesse della Società e per i risultati significativi sin qui raggiunti, invita il Collegio Sindacale a verificare se la vigente normativa di legge in tema di Società *in house* consenta, ed entro quali limiti, il riconoscimento di premi/indennità di risultato per l'Organo Amministrativo, onde valutarne la sua concreta applicazione. -----

Il Presidente del Collegio Sindacale, TUTINO Rocco Gaetano, a nome dell'intero Collegio Sindacale, si dichiara disponibile ad effettuare le necessarie verifiche normative e a riferire alla prima Assemblea utile. -----

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2436 c.c., si allega al presente Verbale, sotto la lettera "A", il nuovo testo dello Statuto Sociale a seguito di quanto sopra deliberato. -----

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente scioglie l'Assemblea Straordinaria alle ore dieci e quarantacinque minuti, dopo che l'Assemblea medesima ha delegato il signor SPERA Roberto a presentare la documentazione eventualmente richiesta dal Conservatore del Registro delle Imprese ai fini della iscrizione del presente atto. -----

Le spese del presente atto e dipendenti tutte sono a carico della Società. --

Il Comparsente dispensa espressamente me Notaio dalla lettura dell'allegato, dichiarando di averne piena ed esatta conoscenza. -----


E richiesto io Notaio, ho redatto il presente Verbale fatto in Potenza, ove sopra, che viene sottoscritto in fine, a margine degli altri fogli e nell'allegato Statuto, dal Comparsente e da me Notaio, essendo le ore undici, previa lettura da me datane al Comparsente medesimo il quale, a mia richiesta, lo dichiara conforme a verità ed alla sua volontà. -----

Consta l'atto di quattro fogli dattiloscritti a norma di legge da persona di mia fiducia e completati a mano da me Notaio sulle prime intere quattordici pagine e righe venticinque della presente. -----

Sottoscritto: -----

ROBERTO SPERA -----

VITO PACE NOTAIO (segue sigillo) -----



.....



VITO PACE
NOTAIO

Allegato "A" all'Atto Rep. n. 17315

Racc. n. 10117

----- STATUTO -----

----- DELLA SOCIETA' PER AZIONI -----

----- "Azienda per la Cura e la Tutela dell'Ambiente S.p.A." -----

----- in breve denominata -----

----- "A.C.T.A. S.p.A." -----

----- *** -----

TITOLO I – DENOMINAZIONE -----

ARTICOLO 1 DENOMINAZIONE -----

E' costituita, ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la società per azioni denominata: -----

----- "Azienda per la Cura e la Tutela dell'Ambiente S.p.A." -----


----- o in forma abbreviata "A.C.T.A. S.p.A.". -----

ARTICOLO 2 SEDE SOCIALE E DOMICILIO DEI SOCI -----

2.1 La Società ha sede nel Comune di Potenza all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile. -----

2.2. L'Amministratore Unico ha la facoltà di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato, nonché di istituire o di sopprimere, con l'osservanza delle norme di legge in materia, unità locali nell'ambito territoriale nel quale opera la società, ovvero, di concerto con il socio Comune di Potenza, svolgere anche parzialmente le proprie attività presso le sedi di quest'ultimo. -----

2.3 Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, è a tutti gli effetti quello risultante dal libro dei soci; è onere del socio comunicare il cam-



biamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica. -----

ARTICOLO 3 OGGETTO SOCIALE -----

3.1 La società, che opera senza soluzione di continuità rispetto all'attività della precedente Azienda speciale di ente locale "A.C.T.A. Azienda Comunale per la Tutela Ambientale", ha per oggetto, nel territorio della Regione Basilicata, l'espletamento delle attività finalizzate alla gestione dei servizi pubblici e privati ambientali integrati, nonché quelli inerenti alla mobilità ed al trasporto di particolari categorie di utenti. In particolare ha per oggetto le seguenti attività: -----

1. i servizi per la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, lo spazzamento, la pulizia e il diserbo di strade ed aree pubbliche e private, anche adibite a verde, la loro eventuale manutenzione, nonché la realizzazione dei relativi impianti ed opere accessorie; -----
2. il servizio di rimozione della neve dal suolo pubblico o privato adibito ad uso pubblico; -----
3. il servizio per la raccolta differenziata, lo stoccaggio, il trattamento, lo smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non, compresi il servizio di riciclaggio degli inerti e la commercializzazione dei prodotti recuperati dopo il trattamento, nonché la realizzazione dei relativi impianti ed opere accessorie; -----
4. la progettazione e la realizzazione di interventi di bonifica ambientale, nonché la realizzazione dei relativi impianti ed opere accessorie; -----
5. i servizi concernenti l'igiene e la salubrità urbana, compresa la disinfezione, la derattizzazione, i trattamenti antiparassitari ed i trattamenti anti-

polvere di aree e strade pubbliche e private nonché di scuole, asili, ospedali, comunità ed istituti similari; -----

6. la progettazione, costruzione e gestione di impianti di smaltimento, di compostaggio della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (RSU), di termodistruzione dei rifiuti solidi urbani, nonché impianti per la cernita ed il recupero di frazioni riciclabili di **R.S.U.**; -----

7. gestione, accertamento e riscossione della tariffa corrispettiva di cui all'art. 1, comma 668, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e ss.mm.ii; --

8. la rete di distribuzione del biogas prodotto da discariche controllate; ----

9. i servizi concernenti, in connessione alle attività del ciclo integrato dei rifiuti, la produzione di energia elettrica, il relativo trasporto, distribuzione, acquisto e cessione, nonché la realizzazione dei relativi impianti ad opere accessorie; -----


10. i servizi di pulizia delle fontane, delle fognature, delle caditoie, dei pozzi stradali e di espurgo dei pozzi neri; -----

11. la gestione, la pulizia e la custodia dei parcheggi cittadini, autostazioni, aerostazioni ed impianti di risalita, nonché la pulizia e la gestione dei gabinetti pubblici; -----

12. lo svolgimento di attività di prevenzione, accertamento e repressione delle infrazioni connesse ai compiti di istituto; -----

13. altri servizi ambientali di supporto, comunque connessi all'assetto del territorio, anche nel settore della vigilanza; -----

14. i servizi di pulizia, custodia, vigilanza e manutenzione degli immobili comunali, dei mercati, del Cimitero, dei giardini, dei parchi e delle ville comunali, degli impianti sportivi, delle Fiere, anche di quartiere, di plessi scola-



stici ed altre aree pubbliche; -----

15. l'attuazione di attività promozionali atte a valorizzare i servizi erogati dalla società, la conoscenza dell'igiene urbana, la conservazione dell'ambiente, la ricerca, la progettazione e la realizzazione di impianti, di attrezzature e apparecchiature; -----

16. la consulenza e l'assistenza tecnica ed amministrativa ai soci nei settori collegati al proprio; -----

17. lo svolgimento, anche in collaborazione con l'Università e altri soggetti, imprese od istituti di ricerca, di attività di studio, iniziative, ricerche, al fine di promuovere e migliorare le conoscenze e le tecnologie del settore dei servizi pubblici ambientali integrati, ivi compresa la formazione professionale. -----

3.2 Oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società deve derivare dallo svolgimento dei compiti affidati alla stessa dall'Ente o dagli Enti pubblici soci interessati nella gestione dei servizi affidati. La produzione ulteriore rispetto a tale limite di fatturato è consentita, per attività rientranti nell'oggetto sociale, solo a condizione che permetta di conseguire economie di scala o recuperi di efficienza sul complesso delle attività principali della società. -----

3.3 La società, in considerazione delle finalità pubbliche e della natura pubblica delle funzioni da assolvere, nell'esercizio delle proprie attività si obbliga al rispetto dei fondamentali principi di efficienza, economicità e trasparenza. -----

ARTICOLO 4 DURATA -----

4.1 La durata della società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050

(duemilacinquanta) e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci. -----

TITOLO II – CAPITALE, AZIONI, STRUMENTI FINANZIARI E FINANZIAMENTI

DEI SOCI -----

ARTICOLO 5 CAPITALE SOCIALE E CATEGORIE DI AZIONI -----

5.1 Il capitale sociale è di Euro 2.000.000,00 (duemilioni virgola zero zero). -

5.2 Il capitale sociale è diviso in numero 20.000 (ventimila) azioni del valore nominale di Euro 100,00 (cento virgola zero zero) ciascuna. -----


5.3 Il capitale può essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio a capitale di riserve o altri fondi disponibili) in forza di deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci. -----

5.4 In caso di delibera di aumento del capitale sociale ovvero di emissione di obbligazioni convertibili in azioni spetta ai soci il diritto di opzione, salvo i casi previsti dall'articolo 7, comma 2, del presente statuto e da altre norme di legge. Si applica la disposizione dell'art. 2441 c.c.. -----

ARTICOLO 6 STRUMENTI FINANZIARI DIVERSI DALLE AZIONI -----

6.1 L'Assemblea straordinaria dei soci può deliberare, a fronte di apporti di soci o di terzi diversi dai conferimenti nel capitale sociale, l'emissione di strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 2346, comma 6, del codice civile, che consistono in certificati di partecipazione, dotati del diritto di concorrere al riparto esclusivo di una quota pari ad una percentuale del dividendo complessivo stabilita dall'Assemblea ordinaria dei soci. -----

6.2 I certificati di partecipazione di cui al precedente comma sono liberamente trasferibili solo se espressamente previsto all'atto dell'emissione o



con successiva deliberazione. -----

6.3 In caso di inadempimento del socio o del terzo all'effettuazione della prestazione promessa, l'Amministratore Unico può riscattare gli strumenti finanziari dai possessori al prezzo di emissione. -----

ARTICOLO 7 FORMAZIONE E VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE -----

7.1 Sia in sede di costituzione della Società sia in sede di decisione di aumento del capitale sociale può essere derogato il disposto dell'articolo 2342, comma 1, del codice civile sulla necessità di eseguire i conferimenti in danaro. -----

7.2 Il capitale può essere ridotto, nei casi e con le modalità di legge, mediante deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci. -----

ARTICOLO 8 FINANZIAMENTO DEI SOCI ALLA SOCIETA' -----

8.1 I soci, su richiesta dell'Amministratore Unico della società, possono effettuare finanziamenti, con diritto a restituzione, a favore della società anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale e comunque nel rispetto delle norme di tempo in tempo vigenti. -----

8.2 Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi. -----

ARTICOLO 9 AZIONI, SOCI, TRASFERIMENTO DELLE AZIONI – RECESSO – CLAUSOLA DI PRELAZIONE -----

9.1 La partecipazione di ciascun socio è rappresentata da azioni, con esclusione dell'emissione dei titoli azionari. -----

Ai sensi dell'art. 2355 c.c., il trasferimento delle azioni ha effetto nei confronti della società dal momento dell'iscrizione nel libro soci. -----

9.2 Possono essere soci gli Enti Pubblici territoriali. La società può destina-

re specifici aumenti di capitale sociale agli Enti che affidano alla società i servizi oggetto dell'attività aziendale i quali, in tal caso, acquisiscono partecipazioni qualificate proporzionate al valore dei servizi affidati. -----


9.3 Possono, inoltre, essere soci Enti Pubblici che perseguano le stesse finalità della società. La partecipazione alla società di soci privati è ammessa solo se prescritta da norme di legge e nelle forme che non comportano controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società. L'eventuale selezione del socio privato deve avvenire, in osservanza della legislazione vigente in materia di affidamento dei servizi pubblici locali, mediante procedure competitive ad evidenza pubblica. -----

9.4 Il Comune di Potenza deve rappresentare sempre la maggioranza del capitale sociale. -----

9.5 Le azioni sono nominative. Ogni azione dà diritto ad un voto e le azioni conferiscono uguali diritti ai loro possessori. Ogni azione è indivisibile; il caso di comproprietà è regolato dall'art. 2347 Codice Civile. -----

9.6 In caso di trasferimento delle azioni ovvero dei diritti di opzione sulle azioni di nuova emissione di cui all'articolo 2441 del codice civile, sia a titolo gratuito che a titolo oneroso, spetta agli altri soci il diritto di prelazione. -----

9.7 Il diritto di prelazione non può esercitarsi parzialmente; esso, cioè, deve esercitarsi solo con riferimento all'intero oggetto della proposta di trasferimento. Nel caso di proposta di vendita congiunta da parte di più soci, il diritto di prelazione degli altri soci non deve necessariamente avere a oggetto il complesso delle azioni o dei diritti oggetto della proposta congiunta ma può riguardare solo le azioni o i diritti di alcuno dei proponenti. -----



9.8 Il socio che intende effettuare il trasferimento deve prima farne offerta, alle stesse condizioni, agli altri soci tramite l'Amministratore Unico, al quale deve comunicare l'entità di quanto è oggetto di trasferimento, il prezzo richiesto e le condizioni di pagamento in caso di trasferimento mediante atto a titolo oneroso, le esatte generalità del terzo potenziale acquirente, le modalità della cessione ed i termini temporali di stipula dell'atto traslativo. -----

Entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione l'Amministratore Unico deve dare notizia della proposta di alienazione a tutti i soci iscritti nel libro dei soci alla predetta data, assegnando agli stessi un termine di trenta giorni, dal ricevimento della comunicazione, per l'esercizio del diritto di prelazione. Entro questo ultimo termine i soci, a pena di decadenza, devono comunicare tramite pec al proponente e all'Amministratore Unico la propria volontà di acquisire le azioni offerte in prelazione, al prezzo e alle condizioni indicate dall'offerente. -----

9.9 In caso di concorso tra più richiedenti, ciascuno di essi effettua l'acquisto in misura proporzionale alla partecipazione al capitale sociale già di propria titolarità e quindi si accresce in capo a chi esercita la prelazione il diritto di prelazione che altri soci non esercitino. Resta fermo in ogni caso il vincolo di cui al precedente articolo 9.4. -----

9.10 Se la prelazione non viene esercitata nel termine predetto, il socio potrà disporre delle proprie azioni in conformità alle condizioni comunicate, fermo restando quanto disposto dall'art. 10 del presente statuto in materia di gradimento. -----

9.11 Il trasferimento che intervenga in violazione del diritto di prelazione di


cui al presente articolo si considera inefficace nei confronti della società e dei soci, cosicché la società non può iscrivere l'avente causa nel libro dei soci e questi non può esercitare alcun diritto connesso alla titolarità dei diritti e delle azioni acquisiti in violazione del diritto di prelazione e, in particolare, il diritto agli utili, il diritto di voto e il diritto di ripartizione del patrimonio sociale in sede di liquidazione della società. -----

ARTICOLO 10 CLAUSOLA DI GRADIMENTO -----

10.1 In ogni caso di trasferimento a terzi delle azioni ovvero dei diritti di opzione sulle azioni di nuova emissione di cui all'articolo 2441 del codice civile, sia a titolo gratuito che a titolo oneroso, qualora non sia stato esercitato il diritto di prelazione secondo quanto stabilito al precedente art. 9, ai fini della efficacia nei confronti della società del trasferimento al terzo occorre il gradimento da parte dell'Assemblea ordinaria. -----

10.2 Al fine di ottenere il gradimento, il socio che intende cedere i diritti e le azioni, espletata inutilmente la prevista procedura di prelazione, deve richiedere, a mezzo pec indirizzata all'Amministratore Unico, che l'Assemblea dei soci sia a tale scopo regolarmente convocata. Nella richiesta dovranno essere contenute le indicazioni relative alla persona del cessionario, al numero delle azioni che saranno cedute, alle condizioni e alle modalità del trasferimento. A sua volta l'Amministratore Unico dovrà tempestivamente convocare l'Assemblea ordinaria dei soci di modo che questa possa, entro trenta giorni dal ricevimento da parte dell'Amministratore Unico della citata richiesta, assumere in prima o in seconda convocazione le opportune delibere in materia di gradimento. -----

10.3 Ai fini del presente articolo, l'Assemblea ordinaria convocata per deli-



berare in merito al richiesto gradimento deciderà con la maggioranza di cui al successivo articolo 18, senza però tener conto nel quorum deliberativo della partecipazione detenuta dal socio cedente. -----

10.4 Qualora, entro il termine di cui al precedente comma 2 l'Assemblea ordinaria non deliberi in merito al richiesto gradimento, quest'ultimo sarà da intendersi negato ed il socio non potrà pertanto trasferire al terzo la relativa partecipazione. -----

10.5 Al socio al quale la società ha negato il gradimento, richiesto allo scopo di cedere la propria partecipazione, può essere indicato un altro acquirente che alle medesime condizioni sia gradito alla società stessa. Nel caso che il gradimento venga negato senza motivazione, la società ai sensi dell'art. 2355 bis c.c.,c. 2, acquista in proprio le azioni ovvero spetta al socio cedente il diritto di recesso di cui agli articoli 2437 e ss. del codice civile. L'acquisto delle azioni da parte della società è finalizzato alla ricollocazione, con la precisazione che ove le azioni siano destinate ai privati la ricollocazione stessa deve essere attuata con procedura ad evidenza pubblica. -----

10.6 Qualora il capitale sociale sia interamente posseduto da un unico socio le azioni possono essere liberamente trasferite, salvo in ogni caso il vincolo di cui al precedente articolo 9.4. -----

10.7 Qualsiasi trasferimento effettuato in difformità dalle disposizioni del presente articolo è inefficace nei confronti della Società e, pertanto, non può essere annotato sul libro soci. -----

ARTICOLO 11 RECESSO DEL SOCIO -----

11.1 Il socio può recedere dalla società, per tutte o parte delle sue azioni,

nei casi previsti dall'articolo 2437 del codice civile. -----

11.2 Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'Amministratore Unico mediante pec. -----

La pec deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio richiedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il recesso viene esercitato. -----

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre i trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. -----


In tale ipotesi l'Amministratore Unico è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro trenta giorni dalla data in cui ne è venuto egli stesso a conoscenza. -----

11.3 Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'Amministratore Unico. Dell'esercizio di tale diritto deve essere fatta menzione nel libro dei soci. -----

11.4 Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo. Dell'esercizio di tale diritto deve essere fatta menzione nel libro soci. -----

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società. -----

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. -----



11.5 Il recesso volontario da parte del socio è consentito alla condizione che le relative azioni, con il consenso di tutti i soci, accrescano proporzionalmente le rispettive partecipazioni degli altri soci. -----

11.6 La determinazione del valore delle azioni è effettuata ai sensi dell'art. 2437 ter del codice civile. -----

ARTICOLO 12 COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA -----

12.1 L'Assemblea ordinaria dei soci: -----

- approva il bilancio; -----

- nomina i sindaci e il presidente del Collegio Sindacale e il soggetto al quale è demandato il controllo sindacale; -----

- determina il compenso dell'Amministratore Unico e dei sindaci; -----

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'Assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento degli atti dell'Amministratore Unico, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti; -----

- delibera sul gradimento di cui al precedente art. 10 dello statuto; -----

- approva i regolamenti societari e l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari; -----

- approva il regolamento per il reclutamento del personale, il regolamento per la nomina dell'Amministratore Unico ed il regolamento per il conferimento degli incarichi. Tali regolamenti devono, nel rispetto della normativa vigente, essere preventivamente approvati dai soci pubblici. -----

12.2 L'Assemblea straordinaria dei soci delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su o-

gni altra materia espressamente attribuita dalla legge o dallo statuto alla sua competenza. -----

Le modifiche statutarie devono in ogni caso essere preventivamente approvate dal socio Comune di Potenza. -----

ARTICOLO 13 LUOGO DI CONVOCAZIONE -----

13 L'Assemblea è convocata nel Comune dove ha sede la società. -----


ARTICOLO 14 CONVOCAZIONE -----

14.1 L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno ai sensi dell'art. 2364 c.c. e ogni qualvolta l'Amministratore Unico lo ritenga necessario ed opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta all'Amministratore Unico, con l'indicazione degli argomenti da trattare, dai soci che rappresentino almeno il 10% del capitale sociale. -----

14.2 Salva la possibilità prevista dal secondo comma dell'art. 2366 c.c., l'Assemblea è convocata mediante avviso spedito ai soci con *pec* ai recapiti risultanti dal libro soci, e da essi ricevuto almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea. -----

14.3 Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso può essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso stesso possono essere previste ulteriori convocazioni per le quali valgono le medesime maggioranze previste per l'Assemblea di seconda convocazione. -----

14.4 In mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero capi-



tale sociale e partecipano all'Assemblea l'Amministratore Unico e la maggioranza dei componenti degli organi di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. -----

14.5 Nell'ipotesi di cui al precedente punto 14.4, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi di controllo non presenti. -----

ARTICOLO 15 INTERVENTO IN ASSEMBLEA -----

15.1 Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti nonché i titolari di strumenti finanziari nelle materie iscritte nell'ordine del giorno. Nel caso di rappresentanti legali di Enti pubblici soci, è ammesso l'intervento di funzionari accreditati dagli stessi rappresentanti. -----

15.2 I soci intervenuti che riuniscono un terzo del capitale rappresentato nell'Assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che l'Assemblea sia rinviata a non oltre cinque giorni; questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto. -----

15.3 L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/videocollegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede, di trasparenza e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che: -----

a) sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; -----

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; -----

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; ----

d) ove non si tratti di Assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/videocollegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante. -----

ARTICOLO 16 RAPPRESENTANZA -----

16 La rappresentanza in Assemblea è consentita unicamente nei confronti di amministratori/assessori e/o dirigenti e responsabili di servizio degli Enti Pubblici soci. Detta rappresentanza deve essere conferita con delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale. La delega non può essere conferita che per una sola Assemblea, con effetto anche per le successive convocazioni. -----


ARTICOLO 17 PRESIDENZA DEI SOCI -----

17.1 La Presidenza dell'Assemblea spetta all'Amministratore Unico. In caso di sua mancanza o assenza, l'Assemblea designa come presidente uno qualsiasi degli intervenuti a maggioranza semplice del capitale presente. --

17.2 Il presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario designato dall'Assemblea a maggioranza semplice del capitale presente. -----

17.3 Non occorre l'assistenza del segretario quando il verbale dell'Assemblea viene redatto da un notaio, designato dal Presidente. -----

17.4 Il presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il



suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede viene dato conto nel verbale dell'adunanza, che egli sottoscrive, dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione, insieme al verbalizzante. -----

ARTICOLO 18 QUORUM -----

18.1 L'Assemblea ordinaria: -----

– in prima convocazione, è validamente costituita con l'intervento dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente; -----

– in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il capitale rappresentato dai soci intervenuti e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente. -----

18.2 L'Assemblea straordinaria: -----

– in prima convocazione, è validamente costituita con l'intervento dei soci che rappresentino più della metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale; --

– in seconda convocazione è validamente costituita con la partecipazione dei soci che rappresentino oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale. -----

ARTICOLO 19 ASSEMBLEE SPECIALI -----

19.1 Si riuniscono in assemblee speciali al fine di deliberare sui loro interessi comuni e sulle deliberazioni degli organi societari che incidono sui loro diritti: -----

a) per ciascuna emissione, i titolari di strumenti finanziari emessi ai sensi

degli articoli 2346, comma 6, del codice civile; -----

b) per ciascuna emissione, i titolari di obbligazioni. -----

19.2 Le deliberazioni degli organi sociali che incidano sui diritti dei soggetti di cui al comma 1 sono inefficaci se non approvate dall'Assemblea speciale.

19.3 Per il funzionamento delle assemblee speciali si applica la normativa di cui all'articolo 2415 del codice civile. -----

ARTICOLO 20 IMPUGNAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI -----

20. L'impugnazione delle deliberazioni Assembleari può essere proposta dai soci che possiedono tante azioni aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione, che rappresentino, anche congiuntamente, il 5% del capitale sociale. -----

TITOLO IV – ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA SOCIALE,

CONTROLLI -----


ARTICOLO 21 AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' -----

21.1 L'Amministrazione della società è affidata, ai sensi dell'art. 11 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, all'Amministratore Unico, nominato dal socio Comune di Potenza tra soggetti con comprovata professionalità e competenza, con le modalità stabilite dalla normativa vigente e dal regolamento di cui all'art. 12.1 dello Statuto. -----

La carica di Amministratore Unico è soggetta alle incompatibilità previste dalle norme vigenti. -----

21.2 L'Amministratore Unico non può essere nominato per un periodo superiore a tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica. -----

L'Amministratore Unico è rieleggibile ed è revocabile dal socio Comune di



Potenza in qualunque tempo, salvo il diritto al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa. -----

21.3 All'Amministratore Unico spetta un compenso determinato secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente. -----

21.4 In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa dell'Amministratore Unico, il socio Comune di Potenza provvede alla nomina del nuovo Amministratore e il Collegio Sindacale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. -----

21.5 La cessazione dell'Amministratore Unico per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui viene nominato il nuovo Amministratore Unico. Per la rinuncia all'Ufficio da parte dell'Amministratore si applica il disposto dell'art. 2385 c.c. -----

ARTICOLO 22 DETERMINAZIONI DELL'AMMINISTRATORE UNICO -----

22. Le determinazioni dell'Amministratore Unico sono verbalizzate e annotate su apposito "Libro delle determine dell'Amministratore Unico", regolarmente vidimato prima dell'uso. -----

ARTICOLO 23 POTERI DELL'AMMINISTRATORE UNICO -----

23.1 L'Amministratore Unico è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società ed, in particolare, gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla Legge o dal presente statuto, in modo tassativo, riservate all'assemblea dei soci. -----

23.2 Sono, inoltre, attribuite all'Amministratore Unico, con il rispetto dell'art. 2436 c.c., le seguenti competenze: -----

1) Trasferimento della sede sociale ed istituzione e soppressione di sedi

secondarie con le limitazioni di cui all'art. 2.2 dello statuto; -----

2) Propone al Socio Comune di Potenza l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative. -----

23.3 L'Amministratore Unico deve, in ogni caso rispettare di Atti di indirizzo, di direttiva e di controllo espressi, ai fini del controllo analogo, dal socio Comune di Potenza. -----

ARTICOLO 24 RAPPRESENTANZA SOCIALE -----

24. La Rappresentanza della società di fronte a terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta all'Amministratore Unico. ----

ARTICOLO 25 COLLEGIO SINDACALE -----


25.1 Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento. -----

Il funzionamento del Collegio è disciplinato dall'art. 2397 e segg. c.c.. -----

25.2 Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, scelti dall'Assemblea dei soci. Al socio Comune di Potenza è riservata la nomina della maggioranza dei sindaci (nomina di due sindaci fra cui il Presidente e di un componente supplente). -----

Essi restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione di bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili. -----

25.3 Il Collegio Sindacale, a norma dell'art. 2409 bis c.c., ultimo comma,



dovrà essere integralmente costituito da Revisori Contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero di Giustizia. -----

25.4 Non possono essere nominati sindaci, e se nominati decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2399 c.c.. ----

25.5 Il Collegio Sindacale, che deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, viene convocato dal Presidente con avviso da spedirsi almeno otto giorni prima dell'adunanza a ciascun sindaco, e, nei casi di urgenza, almeno tre giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica), che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento. -----

25.6 Il Collegio Sindacale è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del collegio stesso, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. -----

ARTICOLO 26 CONTROLLO CONTABILE -----

26.1 Il controllo contabile è esercitato, a scelta dell'Assemblea dei soci, salvo quanto è stabilito dall'art. 2409-bis del codice civile, comma 2, da un Revisore contabile o da una Società di Revisione. -----

26.2 Non possono essere incaricati del controllo contabile, e se nominati decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2409-*quinquies* del codice civile. Nel caso di controllo contabile affidato a Società di Revisione, le disposizioni del presente comma si applicano con riferimento ai soci della medesima e ai soggetti incaricati della revisio-

ne. -----

26.3 L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. -----

26.4 La cessazione dell'incarico per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo è stato ricostituito. -----

26.5 L'attività di controllo contabile è documentata dall'organo di controllo contabile in un apposito libro, che resta depositato presso la sede della società. -----

ARTICOLO 27 DENUNCIA AL COLLEGIO SINDACALE E AL TRIBUNALE -----

27.1 La denuncia di cui all'articolo 2408, comma 2, del codice civile, è fatta da tanti soci che rappresentino il cinque per cento del capitale sociale. -----


27.2 La denuncia di cui all'articolo 2409, comma 1 del codice civile, è fatta da tanti soci che rappresentino il 10% del capitale sociale. -----

ARTICOLO 28 AZIONE DI RESPONSABILITA' -----

28 L'azione sociale di responsabilità può essere esercitata dai soci che rappresentino un terzo del capitale sociale. -----

ARTICOLO 29 CONFERENZA INTERAZIENDALE -----

29 I soci pubblici possono costituire una struttura tecnico-amministrativa specialistica interaziendale per monitorare continuamente l'operato della società sia in relazione ai livelli quali-quantitativi dei servizi richiesti ed erogati, sia per ciò che concerne la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società. Il funzionamento di tale organismo è disciplinato da apposito regolamento approvato preventivamente dai soci pubblici. -----



TITOLO V – OBBLIGAZIONI

ARTICOLO 30 OBBLIGAZIONI

30.1 La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili.

30.2 Sia per l'emissione di prestiti obbligazionari convertibili in azioni che per l'emissione di prestiti obbligazionari non convertibili la competenza spetta all'Assemblea straordinaria.

30.3 Il trasferimento delle obbligazioni convertibili è soggetto alla medesima disciplina prevista dal presente statuto per il trasferimento delle azioni della società.

TITOLO VI – PATRIMONI E FINANZIAMENTI DESTINATI A UNO SPECIFICO

AFFARE

ARTICOLO 31 PATRIMONI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE

31.1 La società può costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447 bis e segg. del codice civile.

31.2 La deliberazione costitutiva è adottata dall'Amministratore Unico della società.

TITOLO VII - ESERCIZI SOCIALI – BILANCI E RELAZIONI – CONTROLLO ANALOGO

ARTICOLO 32 ESERCIZI SOCIALI E UTILI

32.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. -

32.2 Il bilancio deve essere approvato entro il termine massimo di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere approvato entro il termine massimo di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del

bilancio consolidato o quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società. -----

32.3 Gli utili netti risultanti dal bilancio, sono ripartiti come segue: -----

a) il 5% al fondo di riserva legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale; -----

b) il residuo ai soci, in proporzione alle quote di capitale sociale rispettivamente possedute, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea in sede di approvazione del bilancio cui tali utili netti si riferiscono. -----

ARTICOLO 33 RELAZIONE PREVISIONALE ANNUALE -----


33.1 L'Amministratore Unico, entro il 30 settembre di ciascun anno o comunque in tempi coerenti con la programmazione finanziaria dell'Ente e/degli Enti soci e dal/i medesimo/i indicati, predispone e trasmette agli stessi la relazione previsionale sull'attività della Società, contenente la definizione di piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo (almeno triennale) della Società, indicando gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la Società, secondo parametri qualitativi e quantitativi, in conformità ai Disciplinari di esecuzione dei servizi affidati, fanno parte dei suddetti piani, in particolare: -----

- il programma degli investimenti, con l'indicazione della spesa prevista in ciascun anno e della relativa copertura, -----

- le previsioni del risultato economico di esercizio, -----

- il prospetto di revisione finanziaria redatto nella forma di rendiconto finanziario per flussi di liquidità; -----

33.2 L'Assemblea dei soci approva i piani, gli obiettivi e le operazioni contemplate nella relazione previsionale, autorizzando l'Amministratore Unico



ad adottare i provvedimenti conseguenti nei limiti di spesa in esso previsti.

33.3 L'Amministratore Unico, in apposita sezione della relazione prevista dall'art. 2428 del Codice Civile, illustra le operazioni compiute e i provvedimenti adottati in attuazione di quanto stabilito nella relazione previsionale annuale, motivando, in particolare, gli eventuali scostamenti verificatesi rispetto a quanto preventivato. -----

ARTICOLO 34 RELAZIONE SEMESTRALE AI SOCI -----

34.1 L'Amministratore Unico predispone semestralmente una relazione sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione in relazione al conseguimento degli obiettivi indicati nella relazione di cui al precedente articolo, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo per dimensioni economico finanziarie o per natura delle questioni affrontate. -----

La relazione è presentata dall'Amministratore Unico all'Assemblea dei soci per la sua approvazione unitamente all'approvazione del bilancio semestrale di esercizio. -----

34.2 L'Amministratore Unico trasmette ai soci, in tempi indicati dall'Ente e/ dagli Enti soci, il preconsuntivo dell'esercizio di chiusura, esplicitando le cause dell'eventuale perdita. -----

ARTICOLO 35 CONTROLLO ANALOGO -----

35.1 Il Comune di Potenza esercita sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sulla propria struttura, nelle seguenti forme e modalità: ---

- mediante la maggioranza qualificata prevista per la nomina dell'Organo di amministrazione da parte dell'Assemblea dei soci; -----


- tramite l'approvazione della relazione previsionale da parte dell'Assemblea dei soci; -----

- mediante le decisioni riservate all'Assemblea dei soci; -----
- mediante la definizione unilaterale dei Disciplinari di esecuzione dei servizi affidati, effettuata in conformità alle discipline di settore ed ai provvedimenti amministrativi adottati dall'Ente e/o Enti affidanti. In particolare detti Disciplinari dovranno contenere regole e strumenti che, unitamente alle disposizioni del presente Statuto, assicurino in concreto all'Ente un controllo ed una interazione sulla Società analoga a quella esercitata sui propri servizi e strutture, capaci quindi di controllare puntualmente e con immediatezza le scelte gestionali e l'operatività della Società. -----

35.2 In particolare, sono considerati idonei a configurare il controllo analogo anche gli elementi di seguito indicati: -----

- il divieto di cessione delle quote a privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati prescritte dalla legislazione nazionale; -----
- il controllo sul singolo acquisto di importo superiore a Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero zero) e sugli impegni pluriennali di importo superiore ad Euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero); -----
- l'acquisto e la cessione di partecipazioni societarie sull'assunzione di nuove attività o di nuovi servizi da parte della società; -----
- il controllo sulle alienazioni immobiliari; -----
- i controlli ispettivi presso i locali della società; -----
- la totale dipendenza dell'affidatario in tema di strategie e politiche aziendali; -----
- il controllo periodico sui bilanci della società. -----

35.3 Gli organi amministrativi e le strutture dell'Ente e/o Enti soci preposte al controllo dell'attività della Società hanno diritto a richiedere ed ottenere



informazioni in merito alla gestione dei servizi affidati alla medesima Società. In particolare possono richiedere ed ottenere report ed analisi da parte dei responsabili dei competenti uffici della Società su specifici aspetti ed attività. -----

ARTICOLO 36 RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO -----

36.1 La Società indica nella Relazione annuale sul Governo societario di cui all'art. 6 del Testo Unico Società partecipate, gli strumenti e gli interventi adottati in tema: -----

a) conformità dell'attività societaria alle norme in tutela di concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale, per quanto applicabile, con l'approvazione di specifici regolamenti interni; -----

b) controllo interno, con particolare riferimento alla regolarità ed efficienza della gestione, con la strutturazione di un ufficio interno adeguato tenuto conto delle dimensioni e complessità della Società; -----

c) codici di condotta od etici propri od adesione a codici di condotta collettiva aventi ad oggetto la disciplina dei comportamenti nei confronti dei consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società; -----

d) programmi di responsabilità sociale d'impresa in conformità alle raccomandazioni della Commissione europea. -----

36.2 La Relazione annuale sul Governo societario dà conto dell'attivazione e dei risultati raggiunti nel corso dell'esercizio di riferimento attraverso gli strumenti indicati nelle precedenti lettere. -----

36.3 La relazione è presentata dall'Amministratore Unico all'Assemblea dei

soci per la sua approvazione unitamente all'approvazione del bilancio di esercizio. -----

TITOLO VIII – SCIoglimento E LIQUIDAZIONE -----

ARTICOLO 37 SCIoglimento E LIQUIDAZIONE -----

37.1 La società si scioglie nei casi previsti dalla legge. -----

Le modalità di liquidazione e la nomina di uno o più liquidatori sono determinate dall'Assemblea straordinaria. -----

37.2 In caso di scioglimento della società, ogniqualvolta sulla nomina dei liquidatori non intervenga una diversa decisione dei soci, l'organo di liquidazione è composto dall'Amministratore Unico. -----


37.3 In ogni caso diverso da quello in cui sulle modalità di liquidazione intervenga una decisione dei soci, il funzionamento dell'organo di liquidazione e la rappresentanza della società sono disciplinati dalle medesime regole disposte dal presente statuto per l'Amministratore Unico. -----

TITOLO IX – CLAUSOLA COMPROMISSORIA -----

ARTICOLO 38 CLAUSOLA COMPROMISSORIA -----

38.1 Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga tra i soci o i soci e la società, l'Amministratore Unico e l'organo di liquidazione o fra detti organi o i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza dell'attività sociale e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto. -----

38.2 L'arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione la società ha la sua sede legale. -----



ARTICOLO 39 FORO COMPETENTE -----

39 Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e non sia sottoponibile ad arbitrato è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale. -----

TITOLO X – NORME FINALI -----

ARTICOLO 40 RINVIO -----

40.1 Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento al Codice Civile ed alle leggi speciali in materia. -----

40.2 In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto, prevalgono le seconde. -----

ARTICOLO 41 COMUNICAZIONI -----

41.1 Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si fanno, ove non diversamente disposto, mediante pec. -----

41.2 Tutte le comunicazioni per le quali non vi sia prova dell'avvenuta loro ricezioni da parte del rispettivo destinatario si considerano validamente effettuate solo ove il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute. --

41.3 Ogniqualvolta il presente statuto fa riferimento all'invio di una data comunicazione, essa s'intende efficace dal momento in cui perviene a conoscenza del soggetto cui è destinata, fermo restando che essa si reputa conosciuta nel momento in cui giunge al domicilio del destinatario. -----

ARTICOLO 42 COMPUTO DEI TERMINI -----

42 Tutti i termini previsti dal presente statuto vanno computati con riferimento al concetto di "giorni liberi", con ciò intendendosi che non si considera, al fine del valido decorso del termine prescritto, né il giorno iniziale

né quello finale. -----

ARTICOLO 43 NORME TRANSITORIE E FINALI -----

43.1 Il primo Amministratore Unico della società è nominato dal Sindaco del socio unico Comune di Potenza alla scadenza, o decadenza, per qualsiasi motivo, del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica. -----

43.2 Fino alla nomina dell'Amministratore Unico, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, è investito dei poteri dell'Amministratore Unico così come previsto all'Art. 23 del presente Statuto. -----

Sottoscritto: -----

ROBERTO SPERA -----

VITO PACE NOTAIO (segue sigillo) -----

In conformità al suo originale sottoscritto nei modi di legge

si rilascia la presente copia autentica composta da

n. 44 pagine per GLI USI CONSUNTI DALLA LEGGE

POTENZA, 30 GENNAIO 2018

